Ordinanza della Corte

19 febbraio 1960

Lingua processuale : l'olandese

Nella causa del

GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

ricorrente,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

convenuta,

sull'istanza d'intervento presentata il 9 novembre 1959 da

1) De Coöperatieve Vervoersonderneming InterLimburg G. A., Venlo, rappresentata dal suo comitato : F. G. van der Ven, Presidente, G. W. Helmes, vicepresidente, e F. Faassen, membro;

2) Reinhold Coumans, proprietario della R. Coumans' Transportbedrijf, Geleen;

3) la società in nome collettivo M. Overdorp en Zoon, Velsen-IJmuiden O., rappresentata dai suoi amministratori Machiel Overdorp e Leendert Overdorp;

4) De Rotterdamsche Droogdokmaatschappij N. V., Rotterdam, rappresentata dal suo direttore Kornelis van der Pols;

5) De Vereniging van Metaal-Industriën, l'Aja, rappresentata dal suo Presidente generale, dr. J. C. Hooykaas, e dal suo segretario, avv. M. Heinsius;

tutti con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. Jacques Loesch, avenue de la Liberté 9;

assistiti dall'avv. G. de Grooth, professore straordinario nell'Università dello Stato di Leida;

Letta la lettera del 24 novembre 1959 con la quale il ricorrente principale ha dichiarato di nulla opporre all'istanza d'intervento.

Lette le deduzioni scritte depositate il 27 novembre 1959 dall'Alta Autorità, convenuta principale, nelle quali essa contesta l'ammissibilità dell'intervento.

Premesso che :

Gli intervenienti hanno presentato il 4 dicembre 1959 una memoria in risposta alle osservazioni della convenuta, mentre l'art. 93, § 3, del Regolamento di procedura della Corte prevede che, dopo la notifica dell'istanza d'intervento alle parti principali, queste sole hanno la possibilità di presentare le loro deduzioni per iscritto od oralmente.

La memoria depositata dagli intervenienti, di loro iniziativa, è perciò irrituale e non se ne deve tener conto.

Ritenuto che :

Gli istanti chiedono d'intervenire nel giudizio promosso dal governo del Regno dei Paesi Bassi il quale chiede l'annullamento della decisione dell'Alta Autorità 18-59 del 18 febbraio 1959, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 7 marzo 1959.

In detta decisisione, adottata a norma dell'art. 88 del Trattato C.E.C.A. :

— si dà atto (art. 1) che i governi degli Stati membri non adempiono un obbligo loro incombente in forza del Trattato fino a quando non avranno adottato i provvedimenti necessari per far pubblicare o portare a conoscenza dell'Alta Autorità, in modo adatto, i listini, i prezzi e le disposizioni tariffarie di ogni genere, applicati ai trasporti su strada di carbone e di acciaio effettuati per conto di terzi nell'ambito della Comunità,

— si indicano (artt. 2 e 3) i provvedimenti alternativi che l'Alta Autorità esige vengano adottati dagli Stati membri per adempiere l'obbligo sopra menzionato, nonchè i controlli e le sanzioni ritenuti opportuni (art. 5),

— si fissa ai governi il termine del 30 giugno 1959 per provvedere all'adempimento (art. 6).

Il governo del Regno dei Paesi Bassi ha chiesto l'annullamento della ripetuta decisione, richiamandosi all'art. 88, 2° comma, del Trattato C.E.C.A.

L'istanza d'intervento si basa sull'art. 34 dello Statuto C.E.C.A. della Corte, il quale ammette in qualità d'interveniente, senza limitazioni, qualsiasi persona fisica o giuridica, purchè questa abbia interesse alla risoluzione di una controversia pendente davanti alla Corte e chieda soltanto l'accoglimento o la reiezione delle conclusioni di una delle parti.

Nella specie si tratta di un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di una decisione complessa; infatti la decisione impugnata col ricorso principale non solo dà atto dell'inadempimento, da parte del governo del Regno dei Paesi Bassi, di un obbligo ad esso incombente in forza del Trattato C.E.C.A., ma anche prescrive ad esso i provvedimenti necessari per adempiere a detto obbligo.

Appare quindi opportuno individuare con esattezza di quali disposizioni gli intervenienti abbiano interesse a chiedere l'annullamento.

Se è ammissibile che le imprese interessate intervengano in un giudizio instaurato a norma dell'art. 88, tale intervento può tuttavia avere ad oggetto soltanto l'interpretazione del Trattato, rimanendone esclusa qualunque deduzione relativa sia alla fissazione del termine che l'Alta Autorità può assegnare ad uno Stato membro per provvedere all'adempimento, sia alle modalità di esecuzione di un'eventuale decisione coattiva adottata dall'Alta Autorità nei confronti di detto Stato, giacchè la natura stessa di tali questioni — che riguardano le relazioni fra gli Stati sovrani e l'Alta Autorità, organo comunitario — fa escludere l'intervento dei privati. Ne consegue che il contradditorio su dette questioni può proseguire soltanto fra le parti principali.

Ne deriva che, nella fattispecie, gli intervenienti possono unicamente appoggiare la domanda del governo del Regno dei

Paesi Bassi diretta ad ottenere l'annullamento della decisione 18-59, in quanto quest'ultima dà atto dell'inadempimento da parte di detto governo di uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato, in particolare per avere omesso di emanare delle norme applicabili ai trasporti su strada secondo le modalità indicate dalla decisione stessa, agli artt. 2, 3, 4 e 5.

A tale proposito gli intervenienti, nella loro qualità di trasportatori su strada e di consumatori di prodotti trasportati su strada, sono direttamente colpiti dalla decisione e perciò il loro interesse all'esito della controversia è certo.

Pertanto l'istanza d'intervento va ritenuta ammissibile, entro i limiti sopra indicati.

LA CORTE

composta dai signori :

Donner, *Presidente*,

Delvaux e Rossi, *Presidenti di Sezione*,

Riese e Hammes (*relatore*), *giudici*,

avvocato generale : Roemer,

cancelliere f.f. : Eversen,

così dispone :

1. **Sono ammesse ad intervenire in causa :**

De Coöperatieve Vervoersonderneming InterLimburg G.A., Venlo;

Reinhold Coumans, proprietario della R. Couman, Transportbedrijf, Geleen;

la società in nome collettivo M. Overdorp en Zoon, Velsen-Ijmuiden O.;

De Rotterdamsche Droogdokmaatschappij N.V., Rotterdam;

De Vereniging van Metaal Industrieën, l'Aja.

2. **Gli intervenienti sono legittimati unicamente ad appoggiare la domanda del governo del Regno dei Paesi Bassi diretta ad ottenere l'annullamento della decisione 18-59, del 18 febbraio 1959, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 7 marzo 1959, in quanto tale decisione constata l'inadempimento da parte di detto governo di obblighi in fatto di disciplina dei trasporti su strada e prescrive i criteri da applicarsi in materia.**

3. **Riservata ogni pronunzia sulle spese.**

Lussemburgo, 19 febbraio 1960.

Il Cancelliere f.f.
H. J. EVERSEN

Il Presidente
A. M. DONNER